

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 4516/2021 V.G.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone di

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice |
| - dr. Sara Pitinari | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso di

G

con gli avv.

ricorrenti

nei confronti di

C s.r.l. () in persona del curatore speciale avv. Silvia Irone in proprio

S con gli avv.

Resistenti

sciogliendo la riserva del 17/2/2022,

osserva quanto segue.

C è partecipata paritariamente dal ricorrente, G, e da S; essi compongono altresì l'organo amministrativo. Il ricorrente è presidente del CdA e legale rappresentante della società.



Il ricorrente rappresenta che nell'ambito di dissidi fra i soci, da un lato è venuto a cadere il Consiglio di amministrazione, per le dimissioni dello stesso ricorrente e per effetto della clausola statutaria *simul stabunt simul cadent*; dall'altro diverse assemblee dei soci, convocate allo scopo di nominare un nuovo organo gestorio, o in alternativa di porre la società in scioglimento e nominare un liquidatore, non sono riuscite a giungere a decisione alcuna.

Tali circostanze, incontestate, concretano la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 3 c.c. , che il Tribunale accerta, essendo evidente che il dissidio fra i soci impedisce allo stesso organo gestorio di provvedervi.

Parimenti già risulta che i soci non sono stati in grado di decidere, nelle assemblee, neppure sulla messa in liquidazione e sulla nomina di liquidatore. Si ritiene pertanto che, nonostante le previsioni di legge delineino il ricorso al Tribunale in via suppletiva come opzione a cui ricorrere in due distinte fasi - dapprima se l'organo amministrativo ometta di rilevare la causa di scioglimento, e distintamente, poi, se l'assemblea non riesca a nominare un liquidatore – nulla vieta che si possano richiedere e pronunciare ambedue i provvedimenti quando sia già largamente presumibile, come i fatti permettono di dire, che l'assemblea non sarà in grado di superare il conflitto neppure al solo fine di nominare un liquidatore. Sul ambedue i punti la stessa socia S si è rimessa alla decisione dell'ufficio, mentre il curatore della società ha pienamente aderito al ricorso.

Stante la non resistenza, le spese si possono compensare.

p.q.m.

visto l'art. 2487 c.c.

dichiara lo scioglimento della società C s.r.l.;

nomina liquidatore della società la dr. ;

dispone che il liquidatore compia tutti gli atti utili alla liquidazione della società secondo professionalità e diligenza, in conformità alla legge e allo statuto .



Si comunichi

Venezia, 17/2/2022

Il Presidente est. dr. Lina Tosi

